



Prot. 10.626

Roma lì, 04 settembre 2024

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
R O M A

e, p.c.

Pres. Giovanni Russo
Capo del DAP
R O M A
Dott.ssa Lina di Domenico
V. Capo del DAP
R O M A

**Oggetto: Permessi ex 3° comma, art. 33, legge n. 104/1992 e succ. modd.
Programma di assistenza.**

Con lettera circolare n. GDAP-0365765-2010 del 9 settembre 2010, l'allora Direzione generale del personale e della formazione del DAP aveva proceduto a una "Ricognizione dello stato della questione" e a fornire "istruzioni operative" in ordine al beneficio dettato dal 3° comma, art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni.

Fra l'altro, al paragrafo 7.2, si prescriveva che il richiedente i permessi in questione dovesse produrre un "programma di assistenza" a firma congiunta con la persona con disabilità che si giova dell'assistenza, fondamentale, al duplice scopo di esprimere il requisito della *continuità* dell'assistenza medesima con caratteri di adeguatezza e sistematicità e di consentire al datore di lavoro (dirigenti degli uffici) di programmare in modo razionale i servizi interni e l'organizzazione del lavoro.

Tale disposizione è stata poi ribadita da ulteriori direttive.

Tuttavia, com'è noto, la normativa in oggetto ha subito negli anni numerose novelle, tanto che dapprima è venuto meno il requisito della continuità e da ultimo

quello dell'esclusività dell'assistenza, che non sono più necessari essendo peraltro espressamente previsto che *"il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti [...], che possono fruirne in via alternativa tra loro"*.

È di ogni evidenza che, ferma restando l'opportunità che il richiedente il beneficio di cui trattasi produca la domanda in tempo utile alla programmazione dei servizi e all'organizzazione del lavoro, non possa essere più legittimamente imposta la presentazione del *"programma di assistenza"* a firma congiunta del lavoratore e della persona con disabilità.

Ciononostante, pressoché la generalità delle Direzioni delle sedi in cui prestano servizio appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in aderenza a datate e superate direttive della Direzione generale del personale e della formazione, continuano a pretenderlo.

Per quanto accennato, si prega la S.V. voler attuare, per il tramite del proprio staff, un'aggiornata ricognizione della materia e d'impartire nuove istruzioni che, ferma restando la programmazione dei permessi idonea a consentire la pianificazione dei servizi, fatti sempre salvi i casi d'urgenza e d'imprevedibilità, facciano cessare l'ormai illegittima e incongrua pretesa di produzione del *"programma di assistenza"* sottoscritto anche dalla persona con disabilità.

Nell'attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio

